



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 139 del 01/08/2025

OGGETTO: Indizione procedura di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia statale e la scuola primaria a tempo pieno del Comune di Veglie, per anni 3 - periodo AA.SS. 2025/2026 – 2027/2028. Revoca della Delibera G.C. RG n. 119/2025 e nuovo atto di indirizzo

L'anno 2025 il giorno 1 del mese di agosto alle ore 08:29 presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune sono presenti ed assenti:

Assessori	Presenti	Assenti
Mariarosaria De Bartolomeo	Sì	
Salvatore Fai	Sì	
Maurizio Spagnolo		Sì
Giovanni Rollo		Sì
Fabrizio Stefanizzi	Sì	
Daniela Patera	Sì	

e, quindi, ne risultano presenti n. 4 e assenti n.2.

Assume le presidenza il Signor Dott.ssa Mariarosaria DE BARTOLOMEO in qualità di IL SINDACO.

Partecipa il Segretario Generale Signor Dott. Pierluigi CANNAZZA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera:

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 01/08/2025 attestando, contemporaneamente, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, firma Dott.ssa Cinzia MARGARITO

Immediatamente eseguibile X

Soggetta a comunicazione S

Soggetta a ratifica __

Premesso che, con propria Delibera G.C. n. 119 del 18/06/2025, per tutte le motivazioni ivi esplicitate, questo Ente ha stabilito:

- di approvare, per quanto di competenza, il *Progetto di Organizzazione del servizio di refezione scolastica del Comune di Veglie - AA.SS. 2025/2026 – 2027/2028* e il *Capitolato Speciale d'Appalto* da porre a base della procedura di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia statale e della scuola primaria a tempo pieno del Comune di Veglie, per anni 3 - periodo AA.SS. 2025/2026 – 2027/2028;

- di demandare alla Responsabile del competente Settore l'adozione di ogni ulteriore atto propedeutico e consequenziale all'avvio della procedura in parola;

- di dare indirizzo alla RUP di procedere mediante procedura aperta ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 36/2023 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo criteri oggettivi e soggettivi ispirati a quanto contenuto negli elaborati costituenti il *Progetto di Organizzazione del servizio di refezione scolastica del Comune di Veglie - AA.SS. 2025/2026 – 2027/2028* e il *Capitolato Speciale d'Appalto*;

Preso atto che, in esecuzione del succitato Deliberato, l'anzidetta RUP, con Determina a contrarre RG n. 459 del 19/06/2025, ha avviato la procedura di gara in parola secondo le caratteristiche ivi riassunte e approvato l'ulteriore documentazione di gara ed ha successivamente provveduto ai consequenziali adempimenti, ovvero pubblicato sulla Piattaforma di Approvvigionamento digitale in uso presso la CUC Union3 - di cui questo Ente costituisce Centro di Costo - la ridetta procedura di gara e trasmesso gli atti all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC ed al sito web istituzionale di questo Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente;

Preso atto, con comunicazione della ridetta RUP, che, a seguito di pubblicazione della procedura di gara di che trattasi, avvenuta in data 20/06/2025, entro il termine di presentazione delle offerte, previsto per il 23/07/2025, è stata presentata esclusivamente n. 1 (una) offerta di partecipazione;

Considerato che, successivamente all'indizione della procedura di gara, nelle more dello svolgimento delle operazioni preliminari, sono sopravvenuti provvedimenti sanzionatori a carico dell'unica partecipante, i cui effetti potrebbero vanificare del tutto l'esito della procedura di gara stessa mettendo a rischio l'avvio del servizio e, pertanto, la garanzia di effettività del diritto allo studio, che è demandata a agli Enti locali in virtù del conferimento agli stessi dei compiti e delle funzioni amministrative di assistenza e facilitazione dell'assolvimento dell'obbligo scolastico operato dal D. Lgs. n. 112/1998;

Considerato che la scarsissima partecipazione alla procedura ha consentito di mettere in luce come alcuni dei requisiti di gara (a titolo esemplificativo e non esaustivo, 15 Km di distanza massima del centro di cottura dal Comune di Veglie, importo del fatturato globale o di servizi analoghi, etc.), sebbene volti ad ottenere il più elevato standard qualitativo del servizio, sono risultati presumibilmente incompatibili con la struttura organizzativa di taluni operatori economici in considerazione del particolare assetto territoriale e della peculiarità del servizio, traducendosi di fatto in una indesiderata ed

imprevista limitazione di concorrenza e di accesso al mercato;

Considerato che la prosecuzione della procedura non risponde più all'interesse pubblico in ragione della sopravvenuta necessità di modificare i requisiti di gara, sia sotto il profilo soggettivo, che sotto il profilo tecnico organizzativo del servizio;

Considerato che le anzidette ragioni di pubblico interesse, in uno con la limitata partecipazione alla procedura di gara in commento, rendono inopportuna la sua prosecuzione ed impongono una revisione della documentazione di gara in senso orientato all'ampliamento della platea dei concorrenti ed alla massima partecipazione del maggior numero possibile di operatori del settore, in ossequio al "Principio di accesso al mercato" codificato all'art. 3 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici), che espressamente dispone che *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità."*, e di quello di "Massima partecipazione" di cui all'art. 10, co. 3, del medesimo Codice dei Contratti *"Fermi i necessari requisiti di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono introdurre requisiti speciali, di carattere economico-finanziario e tecnico-professionale, attinenti e proporzionati all'oggetto del contratto, tenendo presente l'interesse pubblico al più ampio numero di potenziali concorrenti e favorendo, purché sia compatibile con le prestazioni da acquisire e con l'esigenza di realizzare economie di scala funzionali alla riduzione della spesa pubblica, l'accesso al mercato e la possibilità di crescita delle micro, piccole e medie imprese"*, nonché in ossequio ai noti principi di partecipazione e concorrenza di matrice europea;

Considerato altresì che *"La giurisprudenza ha chiarito al riguardo che, dopo l'avvio della procedura di scelta del contraente e sino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione, rientra nella potestà discrezionale dell'Amministrazione disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi in presenza di concreti motivi di interesse pubblico, tali da rendere inopportuna o comunque da sconsigliare la prosecuzione della gara stessa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 11.9.2003, n. 5102)"* (così T.A.R. Trento 30/07/2009, n. 228); ed ancora: *"il fatto che "alla scadenza del termine di presentazione delle offerte fissate nel bando una sola impresa abbia partecipato alla procedura di gara, è indizio chiaro, sia pure acquisito ex post, di una restrizione della concorrenza causata dai requisiti stringenti indicati a pena di esclusione dalla stazione appaltante"* (cfr., tra le tante, T.A.R. Lazio, Sez. II-ter, 9/12/2008, n. 11147).

Atteso che i richiamati principi mirano a evitare barriere all'entrata ed a rendere il mercato accessibile a tutti i soggetti interessati, traducendosi di fatto nella previsione di requisiti accessibili ad un'ampia platea di operatori, garantendo loro pari opportunità e, pertanto, imponendo alle stazioni appaltanti di creare condizioni che facilitino l'accesso al mercato stesso, promuovere un contesto competitivo ed evitare situazioni che possano favorire o svantaggiare taluni operatori;

Atteso che, ai sensi dell'art. 21-*quiquies* della L. 7 agosto 1990, n. 241, la Pubblica Amministrazione ha il potere di revocare in autotutela propri provvedimenti amministrativi per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, al fine di perseguire il principio di buon andamento ed efficienza che deve ispirare il suo operato;

Dato atto che l'esercizio del potere di autotutela trova fondamento nei principi di buon andamento e imparzialità consacrati nell'art. 97 della Costituzione, a salvaguardia del pubblico interesse allo stesso sotteso;

Rilevata, pertanto, la necessità di revocare, ai sensi dell'art. 21-*quiquies* della L. 241/1990, la propria Delibera G.C. n. 119 del 18/06/2025 di approvazione del *Progetto di Organizzazione del servizio di refezione scolastica del Comune di Veglie - AA.SS. 2025/2026 – 2027/2028* e del *Capitolato Speciale d'Appalto*, e di demandare alla competente Responsabile di Settore la revisione della documentazione di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia statale e la scuola primaria a tempo pieno del Comune di Veglie, per anni 3 - periodo AA.SS. 2025/2026 – 2027/2028, al fine del suo adeguamento in senso maggiormente ampliativo della platea di concorrenti, pur assicurando la partecipazione di soggetti altamente qualificati, che offrano garanzie di professionalità, affidabilità e integrità morale;

Specificato che la procedura di gara in parola attualmente è in corso, posto che non si è neanche conclusa la fase preliminare di verifica di ammissibilità dell'unica partecipante;

Dato atto che, con successivo provvedimento dello scrivente organo, si provvederà ad approvare la documentazione di gara come rieditata dalla RUP sulla base degli indirizzi forniti con il presente atto, cui la stessa Responsabile provvederà a dare esecuzione con proprio successivo provvedimento, cui dovrà far seguito ogni ulteriore adempimento all'uopo consequenziale, ivi inclusa la pubblicazione della procedura di gara come revisionata e la riapertura dei termini di partecipazione con l'osservanza delle prescrizioni di cui al Codice dei Contratti;

Acquisito il parere di regolarità tecnica ex art. 49 D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

Con voti favorevoli unanimi resi ed accertati nei modi di legge;

DELIBERA

Per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. Di revocare, ai sensi dell'art. 21-*quiquies* della L. 7 agosto 1990, n. 241, e in ossequio ai principi di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, la propria Delibera G.C. n. 119 del 18/06/2025 di approvazione del *Progetto di Organizzazione del servizio di refezione scolastica del Comune di Veglie - AA.SS. 2025/2026 – 2027/2028* e del *Capitolato Speciale d'Appalto*, e di demandare alla competente Responsabile di Settore la revisione della

documentazione di gara per l'affidamento del servizio di refezione scolastica in favore degli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia statale e la scuola primaria a tempo pieno del Comune di Veglie, per anni 3 - periodo AA.SS. 2025/2026 – 2027/2028, al fine del suo adeguamento in senso maggiormente ampliativo della platea di concorrenti, pur assicurando la partecipazione di soggetti altamente qualificati, che offrano garanzie di professionalità, affidabilità e integrità morale.

2. Di dare atto che, con successivo provvedimento dello scrivente organo, si provvederà ad approvare la documentazione di gara come rieditata dalla RUP sulla base degli indirizzi forniti con il presente atto, cui la stessa Responsabile provvederà a dare esecuzione con proprio successivo provvedimento, cui dovrà far seguito ogni ulteriore adempimento all'uopo consequenziale, ivi inclusa la pubblicazione della procedura di gara come revisionata e la riapertura dei termini di partecipazione con l'osservanza delle prescrizioni di cui al Codice dei Contratti.

3. Di dichiarare il presente atto, a seguito di ulteriore unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4, del D. lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott.ssa Mariarosaria DE BARTOLOMEO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 1224 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Veglie, lì 01/08/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

☒ Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).

☐ Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, lì 01/08/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.